

<b>INFORMAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
---

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni che ci riguardano o che riguardano altre persone, in tutti quei casi in cui non possiamo ricorrere all'autocertificazione (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000).

Può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:

- le Pubbliche Amministrazioni;
- i gestori di Servizi Pubblici (Poste, servizi telefonici, gas, luce, acqua, ACI, ecc.);
- i Privati che lo consentono.

Può essere usata per:

- **dichiarare STATI, FATTI o QUALITÀ' PERSONALI** conosciuti direttamente dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti;
- **attestare la CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE** della copia di:
  - atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
  - titoli di studio o di servizio;
  - documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

**NON SI POSSONO EFFETTUARE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO CHE CONTENGANO DICHIARAZIONI DI INTENZIONI O PROPOSITI PER IL FUTURO.** Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.

La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Non si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, di volontà, procure, accettazioni, rinunce, , ecc.) restando di competenza del notaio e non del funzionario pubblico.

<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'</b>
--

### **Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**

Possono fare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

### **A chi deve essere presentata**

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio o Ente richiedente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

### **Come deve essere presentata**

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando il modulo disponibile o scrivendo su carta libera.

### **La dichiarazione deve essere firmata dall'interessato**

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando il modulo disponibile o scrivendo su carta libera.

La dichiarazione deve essere firmata dall'interessato.

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.

Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all'autenticazione della firma (basta firmarle davanti al dipendente o inviarle insieme alla fotocopia di un documento di identità valido).

La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell'imposta di bollo.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere presentata ad una Pubblica Amministrazione:

- di persona;
- per posta (allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata).

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
------------------------------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000 N. 445: "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

<b>ALTRE NOTIZIE</b>
----------------------

### **Autenticazione di firma**

Consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

Presso lo Sportello del Cittadino si autenticano le firme in calce a:

1. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
2. istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
3. deleghe per la riscossione di benefici economici da parte di enti pubblici da parte di terze persone (esempio per pensioni ma su modello dell'INPS e non delega gestione/riscossione C/C bancario-postale).

L'autenticazione della sottoscrizione, oltre che dal dipendente incaricato dal Sindaco, può essere fatta anche presso un notaio, un cancelliere, da un dipendente addetto a ricevere la documentazione, dal segretario comunale.

Il richiedente maggiorenne deve firmare in presenza del funzionario incaricato ed esibire il documento d'identità valido.

La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza.

La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ad una pubblica amministrazione o a gestori ed esercenti di un pubblico servizio, con l'esclusione delle deleghe per la riscossione di benefici per conto terzi, non deve essere autenticata, e deve essere fatta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la documentazione oppure presentata con fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.

Non si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, di volontà, procure, accettazioni, rinunce, quietanze liberatorie, ecc.) restando di competenza del notaio e non del funzionario pubblico.

Per effettuare un'autenticazione di firma occorre prendere un appuntamento mediante una delle due modalità sottoriportate:

- **PRENOTA ONLINE DAL 1 APRILE 2022**

al seguente sito internet: <https://online.comune.spoletto.pg.it/servizionline.aspx>

PRENOTAZIONI →

AGENDA ALTRI SERVIZI →

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

- **ALTRE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE**

-tramite email: [sportello.cittadino@comune.spoletto.pg.it](mailto:sportello.cittadino@comune.spoletto.pg.it)

-tramite telefono ai numeri telefonici: 0743/218197 - 0743/218240

Il rilascio è immediato.

### **Responsabilità della persona che dichiara**

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del d..P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Se dal controllo effettuato dall'Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

### **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA:**

- Copia fotostatica di un documento di identità
- Documento di identità (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è necessaria acquisizione della copia leggibile della carta di identità in corso di validità per la sottoscrizione dei documenti, in assenza di firma elettronica o digitale).

### **Oneri, diritti, pagamenti**

#### **I COSTI:**

**solo nel caso in cui sia necessaria l'autenticazione di firma**, sono composti da:

- marca da bollo di valore vigente (ove dovuto) e diritti segreteria: € 0,50;
- diritti di segreteria: € 0,25 se esente bollo ai sensi del d.P.R. 642/1972;

#### **I PAGAMENTI:**

- in contanti o tramite POS presso lo Sportello del Cittadino.